

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-14-2019

OGGETTO : *Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Modifica del Regolamento e Conferma aliquota per l'anno 2019.*

Scandicci, lì 07/03/2019

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE
F.to Dott. Alberto De Francesco

PROPOSTA N° PDCC-14-2019

OGGETTO : *Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Modifica del Regolamento e Conferma aliquota per l'anno 2019.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del predetto decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto, altresì, che l'articolo 1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale il termine di che trattasi è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015 e 41 del 28.04.2016;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21.07.2015 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali, aliquota confermata per gli anni successivi;

Ritenuto, quindi di confermare anche per l'anno 2019, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,80 per cento;

Ritenuto, inoltre, opportuno introdurre, dall'anno 2019, quale misura di favore per le fasce di popolazione con reddito più basso, una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 11 articolo 1 D.L 13.08.2011 n. 138 convertito in legge 14.09.2011 n. 148, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Rilevato inoltre che per gli anni successivi tale soglia di esenzione potrà essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente;

Valutato pertanto opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF introducendo l'articolo 3 bis con il testo che segue:

“Art. 3-bis – ESENZIONI

1. Dall'anno 2019 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.”

Ricordato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs 360/1998, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda*

rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dei revisori dei conti in data _____, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota nella misura dello 0,80 per cento come stabilita dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015 e 41 del 28.04.2016.
2. Di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015 e 41 del 28.04.2016 introducendo l'articolo 3 bis con il testo che segue:

“Art. 3-bis – ESENZIONI

- 1. Dall'anno 2019 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.*
 - 2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.*
 - 3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.”*
3. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81 del 21.07.2015 e n. 41 del 28.04.2016, recepisce l'articolo 3 bis, restando immodificata ogni altra parte.
 4. Di stabilire che le modificazioni introdotte hanno validità dal 01.01.2019.
 5. Di inviare la presente deliberazione, nonché il Regolamento come modificato, per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che le modificazioni introdotte al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF hanno validità dal 01.01.2019

con votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.